



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Decreto del Segretario Generale

N. 54 del 23 dicembre 2024

Oggetto: Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale - Primo aggiornamento (d.p.c.m. 1 dicembre 2022). UoM Regionale Liguria. Modifiche alle mappe della pericolosità da alluvione del PGRA riguardanti il reticolo principale - Torrente Bisagno, area ex officine Guglielmetti, nel Comune di Genova (GE). Approvazione e integrazione nel quadro di pericolosità di bacino ai sensi dell'art. 14 della disciplina di Piano recante "Modifiche alle mappe della pericolosità e del rischio da alluvione".

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i. ed in particolare la parte III del medesimo;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" che all'art. 51 detta "*Norme in materia di Autorità di bacino*" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che "*con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)*";
- al comma 4 prevede che "*entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità*";



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

- ai commi 5 e seguenti disciplina la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi dell'Autorità;
- al comma 10 prevede che *"Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)";*

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed in particolare il comma 1 lettera c) ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale comprende i bacini idrografici dell'Arno, del Serchio, del Magra nonché i bacini regionali della Liguria e della Toscana;

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che al comma 11 prevede che *"Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175"* nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante *"Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 *"Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016"*;

VISTO, inoltre, lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, approvato con decreto n. 52 del 26 febbraio 2018 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, integrato e modificato con decreto interministeriale n. 403 del 13 novembre 2024, ed in particolare l'art. 6 comma 4 del medesimo, ai sensi del quale *"il Segretario generale svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di bacino ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro vigilante"*, *"provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità"*, nonché *"assicura l'unicità di indirizzo tecnico-amministrativo"* e *"sovrintende all'attività di tutte le aree, servizi ed uffici dell'Autorità, assicurandone il coordinamento operativo anche nelle articolazioni territoriali"*, e l'art. 7 disciplinante la composizione e le funzioni della conferenza operativa;

VISTA la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 recante *“Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvione”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2022, recante *“Approvazione del primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2023;

VISTO in particolare l'art. 3 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che al comma 4 prevede che *“Nella restante parte del territorio del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, comprendente i bacini regionali liguri e la parte ligure del bacino del fiume Magra, il Piano di gestione del rischio di alluvione, approvato con il presente decreto, subentra, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai Piani di bacino, stralcio per l'assetto idrogeologico relativi al rischio idraulico adottati o approvati dalle Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989, vigenti in forza del disposto dell'art. 170 comma 11 del decreto legislativo 152/2006”* e al comma 5 specifica che *“ai fini di quanto previsto ai commi 3 e 4 le regioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Piano, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del Piano nel settore urbanistico, anche al fine di garantire il progressivo superamento dei Piani di bacino, stralcio per l'assetto idrogeologico relativi al rischio idraulico adottati o approvati dalle Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989, vigenti in forza del disposto dell'art. 170 comma 11 del decreto legislativo 152/2006”*;

VISTA la legge della regione Liguria 15 luglio 2022, n. 7 *“Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22”* e in particolare l'art. 3 *“Modifica all'art. 91 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”* ai sensi del quale è previsto che *“La Regione, nell'ambito della disciplina prevista dagli articoli 61, comma 1, lettera h), e 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione degli indirizzi e sulla base delle risultanze dei piani di bacino distrettuali, anche stralcio, provvede, previo parere vincolante dell'Autorità di bacino distrettuale, con regolamento, a emanare le disposizioni concernenti l'attuazione dei Piani medesimi con particolare riferimento al settore urbanistico, per le aree a pericolosità idraulica e geomorfologica”*;

VISTA, ALTRESI, la legge della regione Liguria 21 dicembre 2023, n. 20 *“Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026”* e in particolare l'art. 75 rubricato *“Condizioni di gestione del rischio idraulico”*, ai sensi del quale *“Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 91, comma 1 ter 2, della l.r. 18/1999 (...) ai fini di garantire le condizioni di gestione del rischio idraulico, continuano a trovare applicazione le norme dei piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico delle sopresse Autorità di bacino regionale ligure e interregionale del fiume Magra, per quanto non in contrasto con la disciplina del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA)”*;

DATO, ATTO CHE a far data dal 1° gennaio 2024 le mappe del PGRA approvato costituiscono l'unico riferimento cartografico in materia di pericolosità e rischio di alluvioni



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

sull'intero territorio distrettuale, ivi compreso il territorio dei bacini liguri, e che l'art. 14 della disciplina di Piano del PGRA costituisce il riferimento normativo immediatamente vincolante per l'aggiornamento delle mappe della pericolosità da alluvioni del PGRA e tiene conto dell'esercizio di competenze ripartite tra Autorità di bacino distrettuale e regione in materia di aggiornamento del quadro conoscitivo, stabilendo nei commi da 3 a 7 che *"Il riesame e l'aggiornamento della mappa della pericolosità da alluvione fluviale sul reticolo principale, così come definito all'art. 5, sono elaborati dall'Autorità di bacino distrettuale e approvati con decreto del Segretario Generale, previo parere della Conferenza Operativa, anche secondo quanto previsto da appositi accordi sottoscritti con le Regioni territorialmente competenti, sulla base del programma annuale di riesame della mappa della pericolosità da alluvione relativamente al reticolo principale, definito di concerto con le Regioni e pubblicato sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale, al fine di assicurare adeguate forme di pubblicità"* (comma 3) *"Ai fini di assicurare la coerenza della mappa della pericolosità da alluvione fluviale, le attività di cui al comma 3 sono svolte, sulla base dei criteri tecnici di cui all'allegato 3, alla scala di sottobacino e, per quel che riguarda l'asta principale, per tratti di asta idraulicamente significativi"* (comma 4) *"Il riesame e l'aggiornamento della mappa della pericolosità da alluvione fluviale sul reticolo secondario, così come definito all'art. 5, possono essere svolti direttamente dalla Regione o dal Comune o dai Comuni territorialmente interessati, anche in forma associata, anche nell'ambito del procedimento di revisione e aggiornamento dei propri strumenti urbanistici, in coordinamento con l'Autorità di bacino distrettuale e con la Regione, secondo quanto previsto da appositi accordi sottoscritti con le Regioni territorialmente competenti, al fine di assicurare adeguate forme di pubblicità"* (comma 5) *"Ai fini di assicurare la coerenza della mappa della pericolosità da alluvione fluviale, le attività di cui al comma 5 sono svolte, sulla base dei criteri tecnici di cui all'allegato 3, alla scala di sottobacino o insieme di sottobacini. Allo scopo di garantire la coerenza con il reticolo principale l'Autorità di bacino distrettuale fornisce le condizioni al contorno necessarie"*(comma 6) *"Le modifiche alla mappa di pericolosità da alluvione fluviale, conseguenti alle attività di cui ai commi 5 e 6, devono essere trasmesse, secondo le modalità e con la documentazione prevista dall'allegato 3, all'Autorità di bacino distrettuale che, con decreto del Segretario Generale, provvederà a integrarle nel quadro di pericolosità del bacino"* (comma 7);

VISTO l'allegato n. 3 alla disciplina di Piano del PGRA contenente *"Modalità per le proposte di riesame e aggiornamento delle mappe del PGRA"* e l'allegato n. 4 recante *"Individuazione del reticolo di riferimento a scala distrettuale"*;

VISTA la nota della regione Liguria prot. 2024/0472262 del 08.05.2023, agli atti di questa Autorità al prot. n. 5012 del 05.05.2024, con la quale la regione ha rappresentato quanto segue:

- sotto la vigenza del primo accordo di avvalimento sottoscritto in data 30 marzo 2017 tra l'Autorità di bacino e la regione Liguria, il Direttore Generale del Dipartimento "Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti" della regione, con decreto n.173 del 24 luglio 2017, ha approvato con efficacia sospesa la ripermimetrazione delle fasce di inondabilità nell'area delle *"ex officine Guglielmetti"* in sponda sinistra del Torrente Bisagno, stabilendo appunto che l'efficacia della variante in oggetto restava sospesa fino alla completa realizzazione, collaudo e verifica degli interventi ad essa propedeutici;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

- con nota registrata al protocollo regionale n. 2024-0387149 del 08.05.2024, il comune di Genova ha trasmesso alla regione la comunicazione di fine lavori, completa di allegati, al fine di rendere efficace la suddetta variante;
- essendo scaduto l'accordo di avvalimento e trattandosi di un corso d'acqua ricadente nel reticolo principale, la documentazione tecnica è stata trasmessa all'Autorità, in qualità di autorità competente per la variante in oggetto;

VISTE le note dell'Autorità prot. n. 5906 del 30.05.2024 e prot. n. 7889 del 19.07.2024 con le quali si rappresentava alla regione Liguria che per poter procedere al riesame e all'eventuale aggiornamento della mappa del PGRA ai sensi dell'art. 14 della disciplina di piano, con riferimento all'area in oggetto, era necessario che la documentazione fosse integrata con tutti gli elaborati previsti dall'Allegato n. 3 della disciplina di piano e che fosse trasmesso il quadro conoscitivo completo delle informazioni disponibili e delle modellazioni afferenti al reticolo principale del Torrente Bisagno;

VISTE le note della regione Liguria rispettivamente prot. n. 797533 del 07.06.2024, agli atti di questa Autorità al prot. n. 6284 del 10 giugno 2024, e prot. n. 1132748 del 22 luglio 2024, agli atti di questa Autorità al prot. n. 7991 del 23 luglio 2024, con le quali la regione Liguria ha inviato la documentazione integrativa;

VISTA, ALTRESI', la nota dell'Autorità prot. n. 9733 del 10.09.2024 con la quale si chiedevano ulteriori integrazioni, trasmesse con nota della regione Liguria prot. n. 1411652 del 13.09.2024, agli atti di questa Autorità al prot. n. 9849 del 13.09.2024;

VISTO il parere favorevole della Conferenza Operativa, espresso nella seduta del 4 ottobre 2024, sulla proposta di modifica della mappa della pericolosità da alluvione del PGRA riguardante il reticolo principale del Torrente Bisagno relativa all'area ex officine Guglielmetti in comune di Genova (GE);

DATO ATTO CHE la proposta di riesame del tratto di reticolo principale del Torrente Bisagno relativa all'area ex officine Guglielmetti, a seguito del parere della Conferenza Operativa, è stata pubblicata per 30 giorni sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino, dandone notizia sul bollettino regionale della Liguria n. 43 del 23 ottobre 2024, e che, al termine della fase di consultazione, non sono pervenute osservazioni specifiche;

CONSIDERATO CHE, non essendo pervenute osservazioni, la Conferenza Operativa, ha confermato, nella seduta del 20 dicembre 2024, il parere favorevole precedentemente espresso sulla proposta di modifica alla mappa della pericolosità da alluvione del PGRA riguardante il reticolo principale del Torrente Bisagno relativa all'area ex officine Guglielmetti in comune di Genova (GE);

DATO, IN PARTICOLARE, ATTO CHE l'attività di aggiornamento delle mappe del PGRA è avvenuta sulla base dei criteri tecnici di cui all'Allegato n. 3 della disciplina di piano;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

DATO ATTO della proposta del dirigente dell'Area "Pianificazione e tutela dal rischio alluvioni" di procedere all'aggiornamento delle modifiche delle mappe del PGRA, di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 14 comma 3 della disciplina di piano;

RITENUTO pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 14 comma 3 della disciplina di piano, all'aggiornamento delle mappe del PGRA inerenti il reticolo principale riguardante il Torrente Bisagno, area ex Officine Guglielmetti, nel Comune di Genova (GE);

CONSIDERATO, INOLTRE, che le modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità da alluvione saranno riportate nella banca dati geografica informatizzata prodotta in originale come documento informatico, archiviata elettronicamente presso l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale all'indirizzo web http://www.adbarno.it/pagine_sito_opendata/gds_md_scheda_ridotta.php?id_ds=2839;

CONSIDERATO, INFINE, che la corretta rappresentazione della perimetrazione delle aree a pericolosità è vincolata alle specifiche pubblicate sul sito internet istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale;

tutto ciò visto e considerato

DECRETA

Articolo 1 - Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 comma 3 della disciplina di piano del PGRA, con il presente decreto si provvede ad approvare e integrare nel quadro conoscitivo della pericolosità, per le motivazioni di cui in premessa, le modifiche della mappa delle aree a pericolosità da alluvione fluviale del PGRA riguardanti il reticolo principale del Torrente Bisagno, area ex Officine Guglielmetti, nel Comune di Genova (GE), della UoM regionale Liguria. La nuova cartografia è prodotta in originale come documento informatico e archiviata elettronicamente presso l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, così come risulta dalla banca dati geografica informatizzata all'indirizzo web http://www.adbarno.it/pagine_sito_opendata/gds_md_scheda_ridotta.php?id_ds=2839.

Articolo 2 - Copia del presente provvedimento è notificata alla regione Liguria ed al Comune di Genova (GE), il quale è tenuto, ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. 152/2006, ad adeguare il proprio strumento di governo del territorio al quadro della pericolosità da alluvione fluviale oggetto del presente decreto.

IL DIRIGENTE

(Ing. Serena Franceschini)


Serena Franceschini

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Gaia Checcucci)

Gaia Checcucci

PGRA PRE-VIGENTE



PGRA MODIFICATO

